

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1877.

che fu sedici anni al potere fu condannato dal voto politico del paese.

Spero che su questo punto la Camera mi seconderà, perchè abbiamo un debito di coscienza di combattere la fiscalità delle leggi e di rinnovare il sistema tributario ed amministrativo ora dolorosamente imperante.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io prego l'onorevole Pierantoni di tener conto che, quando egli già faceva parte di questa Camera legislativa, furono discussi questi articoli...

**PIERANTONI.** Non c'era io, signor ministro.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO...** e furono così approvati. Nondimeno, finchè egli riduce la questione alla misura della pena, finchè l'estende alla distinzione della pena di carattere contravvenzionale rispetto a quella più grave, io ritengo che l'onorevole Pierantoni non sia lontano dal vero e, quanto a me, sono dispostissimo a prendere in considerazione le sue raccomandazioni, mitigando però un poco la sua proposta. L'onorevole Pierantoni deve ritenere questo fatto. Tra l'accettare in blocco il progetto stato votato, ora non è gran tempo, dalla Camera, e il guastarlo, ci corre un intervallo non piccolo; ma, se egli crede davvero che nessuna contravvenzione ci sarà mai degna di essere punita con questa multa di 250 lire, che è il *maximum* per le contravvenzioni più gravi, se egli crede che in questo *maximum* ci sia dell'esagerazione, benchè io non lo creda, sono disposto, gli ripeto, a seguirlo, accettando qualche mitigazione. Se poi egli vuol dire che non converrebbe stabilire in questa legge pene di sorta, io gli farò notare che fra le leggi simili a questa, non ve n'è una dalla quale non si sieno sancite pene speciali pei reati che si vogliono prevenire. Del resto, qui non s'inventano procedimenti e magistrature speciali, ma si lascia tutto alle leggi che, rispetto alla competenza giudiziaria, governano la materia.

Se l'onorevole Pierantoni non vorrà limitarsi a semplici osservazioni, ma farà qualche proposta concreta, sono disposto a prenderla in considerazione.

E poichè ho la parola, dichiaro che, anche per far cosa grata agli onorevoli Pierantoni e Cancellieri, sono risoluto a sopprimere quello che nel progetto, accettato dalla Commissione, era articolo 24. Nell'articolo 24 dell'attuale, come nell'articolo 31 del precedente disegno di legge, votato dalla Camera, era stabilito che il provento delle pene pecuniarie e delle confische per metà si sarebbe devoluto agli ufficiali e agenti che avessero accertato la contravvenzione.

Forse ho la colpa di non avere studiato abba-

stanza per lo sottile tutte le innovazioni, che si sarebbero dovute apportare all'antico progetto; ma chi avesse vaghezza di riprendere il testo, non proposto dal ministro Finali, nè dalla Commissione, ma votato dalla Camera, troyerebbe che le innovazioni da me apportate sono molteplici e gravissime. E presentando il nuovo progetto lo feci col proposito di apportarvi con l'aiuto della Commissione ulteriori miglioramenti, nella discussione che se ne sarebbe fatta nella Camera.

In omaggio però del precedente voto di essa, conservai le parti dell'antico progetto le quali potevano essere, con non gravi modificazioni, accettate.

Il capo terzo fu poco variato; la Commissione lo lasciò tal quale: ora son qui a concorrere per migliorarlo, e comincio colla soppressione dell'articolo 24.

E ritiro tale articolo anche per la seguente ragione. Nella legge generale del 26 giugno 1865 trovo che il provento delle multe e quello delle oblazioni o transazioni legittimamente approvate, appartiene all'erario nazionale, semprechè si tratti di contravvenzioni a leggi e regolamenti d'interesse nazionale. In questa stessa legge però si soggiunge all'articolo 3 che gli agenti governativi scopritori di una contravvenzione, punibile con multa devoluta all'erario nazionale, avranno diritto al quarto del prodotto netto della medesima.

Ora io ritengo che questo incoraggiamento, che non si dà per una legge speciale, ma che è stabilito per legge generale, sia più che sufficiente per togliere i dubbi e le apprensioni di coloro che credono che la legge della pesca non sarebbe mai eseguita se, oltre al premio della soddisfazione di aver fatto il proprio dovere, non si aggiunge un qualche altro stimolo. E movendo da questo concetto, io debbo dichiarare che ritiro senz'altro l'articolo che riguarda la partecipazione ai proventi delle multe e delle confische a favore degli agenti scopritori della contravvenzione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

*Voci.* Non c'è.

**PRESIDENTE.** Allora la parola spetta all'onorevole Lovito.

**LOVITO.** Se non fosse la fiducia e la stima che io mi pregio di avere per la persona dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, io avrei una grande tentazione di votare contro questo progetto di legge.

Questo progetto è pieno di vincoli, di restrizioni, di accentramenti e di regolamenti.

Bene dicevano l'onorevole Saint-Bon e l'onorevole Di Rudinì, che questa è una legge di restrizioni